

Avviso per notifica per pubblici proclami

In adempimento della ordinanza presidenziale n. 688/2016 emessa dal Tar Lazio – Roma in data 21 03 2016, si dà avviso che dinanzi al Tar Lazio – Roma sezione III nel ricorso n. 3758/2014 pende un giudizio proposto dal dr. Antonio Caruso nato a Palermo il 28 02 1966 e residente in Palermo, C.F. CRSNTN66B28G273L contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80185250588), Dipartimento dell'Università, l'Afam e la Ricerca in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80185250588), Commissione di valutazione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 04/A2 I e II fascia di Professore Universitario nominata con D.D. 103 del 21 01 2013 in persona del legale rappresentante pro tempore, Università degli Studi di Trento, Via Belenzani, 12 38122 Trento C.F. 00340520220, Consiglio Universitario Nazionale in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80185250588) nonché nei confronti di Prof. Vincenzo Picotti nato a Ferrara 8/01/1962 residente a Bologna in via S. Chiara 12 C.F. PCT VCN 62A08 D548 E, Dr.ssa Claudia Agnini nata il 16/10/1970 in servizio presso il Dipartimento di Geoscienze, Università degli studi di Padova Via G. Gradenigo, 6 - 35131 Padova, Prof. Piero Gianolla nato il 02/01/1961 in servizio presso l'Università degli studi di Ferrara Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Via Saragat 1 44121 – Ferrara, Prof. Marco Benvenuti, nato il 22/10/1962 Via Vamba Bertelli Luigi 6 - 50135 Firenze. Il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione di tutti gli atti relativi alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 04/A2 Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia, indetta con Decreto Direttoriale n. 222 del 20 07 2012; del giudizio collegiale relativo al ricorrente espresso dalla Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale alla prima e seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 04/A2 geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, indetta con Decreto Direttoriale n. 222 del 20 07 2012, nella parte in cui ha deliberato di non attribuire al ricorrente l'abilitazione scientifica nazionale per il settore alla I fascia di professore universitario; dei giudizi individuali prodromici al suddetto giudizio collegiale; delle schede di supporto alla relativa valutazione; degli atti consacrati nei verbali n. da 1 a 7 dei lavori della suddetta Commissione; della relazione riassuntiva ivi allegata (atti tutti pubblicati sul portale istituzionale <http://abilitazione.miur.it/public/index.php> in data 24 12 2013).

Il ricorso si basa sulle seguenti censure:

1.

Violazione dell'art. 3 c. 3 del D.M. 7 giugno 2012 n. 76 – Violazione dell'art. 4 c. 1 del Decreto Direttoriale n. 222 del 20 07 2012 – Violazione del principio di trasparenza e imparzialità – Eccesso di potere per arbitrarietà

L'art. 3 c. 3 del D.M. 76 del 2012 dispone così:

“L'individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l'eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell'università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata.”

L'art. 4 c. 1 del Decreto Direttoriale n. 222 del 20 07 2012 dispone poi che “prima di procedere alle attività di cui al comma 2 la commissione procede alle determinazioni di cui agli art.li 3 comma 3 [...] del DM n. 76 del 2012”.

Era dunque preciso dovere della Commissione quello di stabilire la ponderazione dei criteri e dei parametri da prendere in considerazione (ponderazione, peraltro, da predeterminare in modo equilibrato e motivato). La Commissione ha completamente omesso di effettuare tale ponderazione preventiva.

In conseguenza di ciò, la valutazione operata si é trasformata in pieno arbitrio, con conseguente illegittimità di tutto l'operato.

2.

Carenza di motivazione - Violazione sotto altro profilo dell'art. 3 c. 3 del D.M. 7 giugno 2012 n. 76 e dell'art. 4 c. 1 del Decreto Direttoriale n. 222 del 20 07 2012

L'operato della Commissione si presta ad ulteriori gravi perplessità, essendosi evidenziati chiari profili di carenza motivazionale sui seguenti punti.

a)

Omessa specificazione delle modalità di identificazione dell'apporto individuale nei lavori in collaborazione e del contributo individuale alle attività di ricerca.

b)

Omessa specificazione del metodo di ricostruzione dell'impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale

3.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti - Violazione sotto altro profilo dell'art. 4 c. 4 del Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012

Il Giudizio finale sul ricorrente è affetto da diversi errori frutto di un chiaro travisamento dei fatti. E inoltre nessun membro di commissione appartiene al medesimo settore disciplinare del ricorrente (Geo 01) tranne il prof. Sierro, che però è straniero. Il giudizio appare comunque troppo scarno e sintetico rispetto alle indicazioni normative. Non risulta in alcun modo effettuata l'attività valutativa descritta dall'art. 4 del D.M. 76/2012. Nei confronti di nessuno dei candidati è stato formulato un giudizio completo secondo le indicazioni richieste dagli art.li 4 c. 4 del Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 e 4 del D.M. 76/2012. Infine non è stata in alcun modo valorizzata la circostanza per cui il ricorrente fruisce di una valutazione parametrica molto elevata in ordine alle c.d. mediane. Il giudizio negativo espresso dalla Commissione appare dunque insufficientemente motivato.

4.

Motivazione contraddittoria e/o insufficiente, sotto altro profilo - Eccesso di potere per arbitrarietà

L'analisi comparata delle valutazioni effettuate dalla Commissione fa emergere gravi discrepanze.

Ne risulta un quadro sconcertante di decisioni che non appaiono razionali, di disparità di trattamento, di anomalie e disuguaglianze di giudizio. In particolare, emerge una grave discrepanza.

Due candidati con curriculum di livello molto elevato non sono stati abilitati: Speranza Fabio e Argnani Andrea. Altri due candidati, con un curriculum di livello molto più basso, sono stati invece abilitati. La Commissione ha operato in modo irrazionale, senza uniformità di approccio.

Il superamento delle c.d. mediane è condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento della abilitazione. Però rispetto al ricorrente, molti candidati (abilitati) risultano collocati (rispetto alle mediane) in posizioni nettamente inferiori.

5.

Eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà - Disparità di trattamento - Motivazione insufficiente e contraddittoria

Il ricorrente è stato giudicato idoneo per la II Fascia (professore associato). Il raffronto tra questa valutazione e quella relativa all'abilitazione per la I Fascia (professore ordinario) fa emergere

l'impossibilità di giustificare la evidente difformità esistente, che é la spia della incongruità di giudizio qui censurata.

I controinteressati al ricorso sono i soggetti partecipanti alla procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta con decreto direttoriale MIUR n. 222 del 20/07/2012, Settore Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia;

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";

La notifica per pubblici proclami di cui al presente avviso é stata autorizzata dalla ordinanza presidenziale n. 688/2016 emessa dal Tar Lazio – Roma in data 21 03 2016.

Il testo integrale del ricorso viene qui di seguito riportato.

Ecc.mo Tar Lazio – Roma
Ricorso

del dr. **Antonio Caruso** nato a Palermo il 28 02 1966 e residente in Bagheria, via Città di Palermo 173 scala A2 C.F. CRSNTN66B28G273L rappresentato e difeso dagli avv.ti Elvira Machì C.F. MCHLVR70C66G273N del Foro di Palermo e Vittorio Fiasconaro C.F. FSCVTR68E02G273U del Foro di Palermo giusta mandato in calce, con domicilio eletto in Roma, Viale Carso, 57 cap 00195 presso lo studio dell'avv. Luca Fiasconaro (fax 0916197732 p.e.c vittorio.fiasconaro@avvocato.it per comunicazioni)

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80185250588)
- **Dipartimento dell'Università, l'Afam e la Ricerca** in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80185250588)
- **Commissione di valutazione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 04/A2 I e II fascia di Professore Universitario** nominata con D.D. 103 del 21 01 2013 in persona del legale rappresentante pro tempore
- **Università degli Studi di Trento**, Via Belenzani, 12 38122 Trento C.F. 00340520220
- **Consiglio Universitario Nazionale** in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80185250588)

e nei confronti di

- **Prof. Vincenzo Picotti** nato a Ferrara 8/01/1962 residente a Bologna in via S. Chiara 12 C.F. PCT VCN 62A08 D548 E
- **Dr.ssa Claudia Agnini** nata il 16/10/1970 in servizio presso il Dipartimento di Geoscienze, Università degli studi di Padova Via G. Gradenigo, 6 - 35131 Padova.
- **Prof. Piero Gianolla** nato il 02/01/1961 in servizio presso l'Università degli studi di Ferrara Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Via Saragat

1 44121 - Ferrara

- **Prof. Marco Benvenuti**, nato il 22/10/1962 Via Vamba Bertelli Luigi 6 - 50135 Firenze

per l'annullamento

– di tutti gli atti relativi alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 04/A2 Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia, indetta con Decreto Direttoriale n. 222 del 20 07 2012

– del giudizio collegiale relativo al ricorrente espresso dalla Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale alla prima e seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 04/A2 geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, indetta con Decreto Direttoriale n. 222 del 20 07 2012, nella parte in cui ha deliberato di non attribuire al ricorrente l'abilitazione scientifica nazionale per il settore alla I fascia di professore universitario

– dei giudizi individuali prodromici al suddetto giudizio collegiale

– delle schede di supporto alla relativa valutazione

– degli atti consacrati nei verbali n. da 1 a 7 dei lavori della suddetta Commissione

– della relazione riassuntiva ivi allegata

(atti tutti pubblicati sul portale istituzionale <http://abilitazione.miur.it/public/index.php> in data 24 12 2013)

FATTO

Il ricorrente é attualmente ricercatore di ruolo presso l'Università degli Studi di Palermo afferente al Settore Scientifico Disciplinare Geo 01.

Ha partecipato alla selezione per l'abilitazione scientifica sia quale professore di I fascia sia quale professore di II fascia.

In entrambe le procedure ha documentato il possesso di requisiti che comportano:

a) il notevole superamento delle c.d. mediane

b) rilevante esperienza internazionale

c) coordinamento di un rilevante progetto di ricerca finanziato dal MIUR

d) attività di ricerca documentata in 54 pubblicazioni scientifiche a partire dall'anno 1993.

La Commissione ha svolto i propri lavori presso l'Università degli Studi di Trento.

In data 24 12 2013 é stato pubblicato il risultato della procedura, dal quale risulta che lo stesso é stato considerato idoneo per la II fascia ma inidoneo per la I fascia.

Quest'ultima decisione é però illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1.

Violazione dell'art. 3 c. 3 del D.M. 7 giugno 2012 n. 76 – Violazione dell'art. 4 c. 1 del Decreto Direttoriale n. 222 del 20 07 2012 – Violazione del principio di trasparenza e imparzialità – Eccesso di potere per arbitrarietà

La procedura di abilitazione (per come disegnata dal legislatore e dalle norme

di attuazione) tenta di esprimere, contemporaneamente, l'esigenza di valorizzare l'opinione della comunità accademica (anche internazionale) su ciascun candidato, con l'esigenza di un procedimento garantistico di motivazione analitica del giudizio.

Per raggiungere l'articolato scopo si è tentato di coniugare la discrezionalità tecnica propria di ciascuna commissione con un sistema di "criteri e parametri" assunti come oggettivi.

L'art. 3 c. 3 del D.M. 76 del 2012 dispone così:

"L'individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l'eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell'università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata."

L'art. 4 c. 1 del Decreto Direttoriale n. 222 del 20 07 2012 dispone poi che *"prima di procedere alle attività di cui al comma 2 la commissione procede alle determinazioni di cui agli art.li 3 comma 3 [...] del DM n. 76 del 2012"*.

Era dunque preciso dovere della Commissione quello di stabilire la ponderazione dei criteri e dei parametri da prendere in considerazione (ponderazione, peraltro, da predeterminare in modo equilibrato e motivato). Come è noto, con l'operazione di ponderazione si determina il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno dei criteri valutativi.

Orbene, la Commissione ha completamente omesso di effettuare tale ponderazione preventiva. Non ce n'è traccia nel primo verbale (e nemmeno negli altri).

Si tratta di una omissione gravissima per due ragioni:

- a) perché ha consentito ai membri di commissione di potere valutare ciascun candidato e ciascun titolo in assoluta libertà (leggasi: arbitrio), e senza il riferimento ad alcun criterio minimale di pesatura dei diversi titoli e criteri.
- b) perché ha impedito al ricorrente di valutare la possibilità di ritirare la propria candidatura in esito alla conoscenza preventiva della ponderazione.

In ogni caso, tale omissione non consente la ricostruzione *ex post* delle ragioni di ogni valutazione effettuata; l'operato della Commissione rimane opaco e incomprensibile.

In conseguenza di ciò, la valutazione operata si è trasformata in pieno arbitrio, con conseguente illegittimità di tutto l'operato.

A riprova della fondatezza della presente censura, si produrranno i verbali di altre Commissioni operanti in altre discipline che hanno proceduto (correttamente) ad elaborare preventivamente i criteri di ponderazione.

Ma c'è di più.

Non risulta in alcun modo (dall'esame dei verbali) che la Commissione abbia preso conoscenza delle domande di partecipazione (e dei relativi allegati) dopo l'avvenuta fissazione (consacrata nel primo verbale) dei criteri e parametri di valutazione. Tale circostanza (unita all'assenza di fissazione preventiva della ponderazione) fa emergere ancor di più la violazione del principio di trasparenza e imparzialità.

2.

Carenza di motivazione - Violazione sotto altro profilo dell'art. 3 c. 3 del D.M. 7 giugno 2012 n. 76 e dell'art. 4 c. 1 del Decreto Direttoriale n. 222 del 20 07 2012

L'operato della Commissione si presta ad ulteriori gravi perplessità, essendosi evidenziati chiari profili di carenza motivazionale sui seguenti punti.

a)

Omessa specificazione delle modalità di identificazione dell'apporto individuale nei lavori in collaborazione e del contributo individuale alle attività di ricerca.

La Commissione ha omissso completamente di specificare preventivamente le modalità volte ad identificare l'esatta entità dell'apporto individuale nei lavori in collaborazione. Nei giudizi valutativi espressi sul ricorrente e su altri candidati si trova accennato il criterio della posizione del nome del soggetto quale prima firma sul lavoro collettivo. Tale modo di procedere non é corretto. In primo luogo, la Commissione avrebbe dovuto esplicitare preventivamente a quale criterio si sarebbe attenuta: e ciò anche perché se avesse posto sin dall'inizio la condizione di un numero minino di articoli come primo autore per ciascun partecipante, il ricorrente avrebbe potuto decidere di ritirare la domanda). In ogni caso, non esiste un metodo internazionalmente stabilito e formalizzato per la distribuzione dell'ordine delle firme in lavori collettivi. Esistono alcune prassi, che sono addirittura mutate nel corso del tempo e che non sono mai state (peraltro) vincolanti. Molto spesso l'elenco dei nomi viene articolato in ordine alfabetico; altre volte in ordine casuale. L'utilizzo dunque del criterio della posizione del nome quale prima firma non é in alcun modo congruente e valido, se non affiancato da una ulteriore verifica condotta con altri strumenti. Diverse commissioni hanno ad esempio valorizzato quanto precisato in dichiarazioni sostitutive di notorietà.

In secondo luogo, la Commissione ha completamente ignorato il fatto che esiste una prassi internazionale secondo la quale i nomi degli autori vengono indicati in ordine decrescente rispetto all'apporto di ciascuno, e l'ultimo nome é comunque quello del coordinatore della ricerca. Sulla base di tale prassi, anche i nomi collocati in seconda posizione manifestano rilievo in un giudizio analitico di valutazione del candidato. E dunque di ciò la Commissione avrebbe dovuto tenere conto, verificando caso per caso se l'ordine di elencazione di ciascun articolo avesse rispettato tale prassi o meno, e traendone le dovute conseguenze. Il ricorrente in tal senso compare (oltre che in n. 5 ricerche quale primo nome) in n. 8 ricerche quale secondo nome. La valutazione di tale circostanza é stata completamente omessa.

b)

Omessa specificazione del metodo di ricostruzione dell'impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale

Esistono diversi motori di ricerca dedicati al mondo accademico, che vengono utilizzati per valutare l'impatto delle pubblicazioni di ciascun candidato. Tra questi: Scopus.com, Google Scholar e Isiknowledge. Orbene, i risultati restituiti da ciascun motore non corrispondono mai perfettamente, ragion per cui la Commissione avrebbe dovuto precisare (al fine di garantire uniformità di trattamento) quale criterio avrebbe seguito in caso di restituzione di risultati non identici per ciascun candidato. Per esempio, alcune Commissioni hanno

precisato che si sarebbero avvalse del migliore tra tutti i risultati restituiti. Nel caso in questione, non è dato sapere quale metodologia sia stata applicata, né se sia stata applicata in modo uniforme per tutti i candidati.

3.

Eccesso di potere per travisamento dei fatti - Violazione sotto altro profilo dell'art. 4 c. 4 del Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012

Il Giudizio finale sul ricorrente è stato il seguente:

"La produzione scientifica è di qualità discreta nell'ambito della biostratigrafia e paleoecologia. Il contributo del candidato non è tuttavia sempre riconoscibile. Il curriculum evidenzia partecipazione a progetti di ricerca e cartografia geologica. I titoli diversi dalle pubblicazioni sono: editorial board, incarichi di insegnamento all'estero e incarichi istituzionali. Il giudizio complessivo non è positivo. "

In primo luogo, emergono subito alcuni errori frutto di un chiaro travisamento dei fatti:

a) la produzione scientifica del ricorrente non è limitata alla biostratigrafia e alla paleoecologia; lo stesso ha infatti documentato attività di ricerca e pubblicazioni in stratigrafia ad alta risoluzione, sedimentologia, ciclostratigrafia, paleoclimatologia, paleoceanografia. Ma la Commissione omette di dare atto di tali dati oggettivi.

b) non si dà alcun conto delle rilevanti esperienze internazionali documentate dal ricorrente (diversi incarichi di docenza in Francia)

c) non viene attribuita alcuna valutazione ai titoli diversi dalle pubblicazioni (che vengono solo elencati)

d) non si comprende per quale ragione venga sottolineato che il contributo del candidato non sempre è riconoscibile. A parte la contraddizione che risulta dal fatto che il Commissario Roveri Marco - nel giudizio individuale - evidenzia espressamente il fatto che tale contributo sia in realtà riconoscibile, non si comprende a questo punto in quale modo la Commissione abbia accertato (o non accertato) la riconoscibilità dei contributi di tutti i concorrenti.

Ma c'è di più.

Nessun membro di commissione appartiene al medesimo settore disciplinare del ricorrente (Geo 01) tranne il prof. Sierro, che però è straniero. Tale situazione può avere contribuito a determinare le discrepanze valutative evidenziate. Ne deriva che la motivazione addotta per il rigetto della domanda di abilitazione avrebbe dovuto essere più ampia e completa.

In secondo luogo, il giudizio appare troppo scarno e sintetico rispetto alle indicazioni normative. L'art. 4 c. 4 del Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 dispone a tal proposito che:

"la commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del DM n. 76 del 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPR n. 222 del 2011, e fondato sulla valutazione analitica dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte."

Il giudizio espresso nel caso in questione non raggiunge il livello minimo di completezza e contenuti previsto dall'art. 4 citato.

Non risulta in alcun modo effettuata l'attività valutativa descritta dall'art. 4 del D.M. 76/2012. Quest'ultimo infatti elenca i seguenti principi, criteri e parametri di valutazione:

Principi

- *importanza delle tematiche scientifiche affrontate*
- *raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca*
- *capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale*
- *esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca*
- *capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale*
- *capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico.*

Criteri

- *coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;*
- *apporto individuale nei lavori in collaborazione;*
- *qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D;*
- *collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.*

Parametri

- *numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento.*
- *impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale.*

Parametri per i titoli

- *impatto della produzione scientifica complessiva valutata mediante gli indicatori di cui all'articolo 6 e agli allegati A e B;*
- *responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;*
- *direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;*
- *partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;*
- *attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;*
- *direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;*
- *partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;*
- *conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica.*

Orbene, non v'è chi non veda che nel giudizio finale non c'è traccia alcuna della attività di valutazione richiesta dall'art. 4 citato, nonché della analiticità della verifica sui titoli (imposta dalla normativa).

In particolare

- non emerge alcuna valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni né si comprende se tale valutazione sia stata in effetti compiuta
- non viene riportata alcuna sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca né quali tentativi siano stati compiuti per accertare tale contributo (in caso di difficoltà di verifica).

E' importante anche evidenziare che nei confronti di nessuno dei candidati è stato formulato un giudizio completo secondo le indicazioni richieste dagli art.li 4 c. 4 del Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 e 4 del D.M. 76/2012.

In terzo luogo, non è stata in alcun modo valorizzata la circostanza per cui il ricorrente fruisce di una valutazione parametrica molto elevata in ordine alle c.d. mediane. Le tabelle riepilogative che saranno allegate daranno conto di tale circostanza. Il giudizio negativo espresso dalla Commissione appare dunque insufficientemente motivato anche rispetto a tale dato di partenza, che fa riferimento a parametri valutativi i quali, grazie al loro tendenziale carattere oggettivo ed algoritmico, premiano la neutralità del giudizio (T.A.R. Campania-Salerno Sez. I, 14 marzo 2012, n. 496)

4.

Motivazione contraddittoria e/o insufficiente, sotto altro profilo - Eccesso di potere per arbitrarietà

L'analisi comparata delle valutazioni effettuate dalla Commissione fa emergere gravi discrepanze.

Il ricorrente ha predisposto in tal senso delle tabelle analitiche di riscontro che danno un'idea chiara del comportamento della Commissione. Ne risulta un quadro sconcertante di decisioni che non appaiono razionali, di disparità di trattamento, di anomalie e disuguaglianze di giudizio. In particolare, emerge una grave discrepanza.

I due candidati seguenti con curriculum di livello molto elevato non sono stati abilitati:

Speranza Fabio

69 pubblicazioni scientifiche ISI (sempre su riviste eccellenti), di cui 21 primo autore di cui 44 negli ultimi 10 anni con parametri altissimi

art. normalizzati 42, citazioni normalizzate 58.38, H contemporaneo 13

pubblicazioni su scopus 69, citazioni 1236, Hindex 21

ha coordinato progetti- sì

insegnamento estero -no

revisore di importanti riviste internazionali - sì

incarichi istituzionali - sì

Argnani Andrea

44 articoli su scopus di cui 34 primo autore su riviste eccellenti

Articoli normalizzati 19, Citazioni normalizzate 31.93, H contemporaneo 11

Pubblicazioni isi 44, Citazioni totali 850, H index totale 17

Progetti coordinati – sì

Insegnamento estero – no
Revisore di riviste scientifiche internazionali – si
Incarichi istituzionali – si

Altri due candidati, con un curriculum di livello molto più basso, sono stati invece abilitati

Agnini Claudia

19 pubblicazioni ISI di cui 6 primo autore e 7 secondo autore
Articoli normalizzati 19, citazioni normalizzati 23.3, H contemporaneo 9
Pubblicazioni isi 19, citazioni totali 256, H index 10
Progetti coordinati – no solo un progetto dell'Università che non rientra in quelli dei parametri
Insegnamento estero – no
Revisore di riviste scientifiche internazionali – si
Incarichi istituzionali – no

Gianolla Piero

26 articoli su scopus di cui 3 come primo autore 6 come secondo autore
Articoli normalizzati 18, citazioni normalizzati 20.67, H contemporaneo 8
Pubblicazioni isi 26, citazioni totali 354, H index 12
Progetti coordinati – si
Insegnamento estero – no
Revisore di riviste scientifiche internazionali – si
Incarichi istituzionali – si

Questi esempi dimostrano che la Commissione ha operato in modo irrazionale, senza uniformità di approccio.

Basterà - in tale contesto - evidenziare il fatto che rispetto ad alcuni candidati, la Commissione dichiara di avere riconosciuto chiaramente l'apporto individuale alle diverse pubblicazioni in coautoraggio; rispetto ad altri candidati, la Commissione dichiara di non avere potuto riconoscere tale apporto. Orbene, non è dato comprendere in alcun modo perché (e come) in alcuni casi tale apporto possa essere riconosciuto ed in altri no. Non esiste alcuna ragione logica che possa giustificare tale disparità di trattamento. Né la Commissione si dà cura di giustificare tale comportamento. Le decisioni conseguenti sono dunque frutto di arbitrarietà.

Ancora.

Il superamento delle c.d. mediane è condizione necessaria ma non sufficiente per l'ottenimento della abilitazione. Però - anche sotto questo profilo - emerge una grave irrazionalità nel comportamento della Commissione. Rispetto al ricorrente, molti candidati (abilitati) risultano collocati (rispetto alle mediane) in posizioni nettamente inferiori. Si tratta di un ulteriore indizio negativo, che getta ulteriore ombra sull'operato della Commissione.

5.

Eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà - Disparità di trattamento - Motivazione insufficiente e contraddittoria

Il ricorrente è stato giudicato idoneo per la II Fascia (professore associato). E ciò con la seguente valutazione:

"La produzione scientifica è di qualità, seppure eterogenea, ma con impatto internazionale nell'ambito della biostratigrafia e micropaleontologia (foramiferi). Il curriculum evidenzia partecipazione a numerosi progetti di ricerca internazionale e nazionale. I titoli diversi dalle pubblicazioni presentati dal candidato (editorial board, incarichi di insegnamento all'estero, attività istituzionali) consentono un buon giudizio".

Questa valutazione va raffrontata con quella relativa all'abilitazione per la I Fascia (professore ordinario):

"La produzione scientifica è di qualità discreta nell'ambito della biostratigrafia e paleoecologia. Il contributo del candidato non è tuttavia sempre riconoscibile. Il curriculum evidenzia partecipazione a progetti di ricerca e cartografia geologica. I titoli diversi dalle pubblicazioni sono: editorial board, incarichi di insegnamento all'estero e incarichi istituzionali. Il giudizio complessivo non è positivo. "

I due giudizi sono stati espressi dalla stessa Commissione, sugli stessi titoli, nella stessa procedura. Le (poche) differenze tra i criteri di valutazione nelle due procedure non sono sufficienti a giustificare la evidente difformità esistente, che è la spia della incongruità di giudizio qui censurata.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorrente è costretto a chiedere l'emissione di un provvedimento cautelare.

In ordine al *fumus*, è sufficiente rinviare ai motivi di ricorso esposti (soprattutto il primo).

In ordine al *periculum*, si fa presente che - a causa del giudizio di non idoneità - al ricorrente viene preclusa per n. 2 anni per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia la partecipazione alle procedure indette per il conseguimento dell'abilitazione (art. 4 c. 11 del D.D. n. 222 del 20 07 2012). Non senza omettere di evidenziare che (ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata) la durata dell'abilitazione è pari a quattro anni dal suo conseguimento.

Nelle more della definizione del presente giudizio, il ricorrente subirebbe un grave pregiudizio, di difficile risarcibilità, consistente

- sia nella futura perdita della possibilità di partecipare ai procedimenti di chiamata, con la conseguenziale saturazione dei posti che si renderanno disponibili, e con la conseguente estrema e crescente difficoltà (negli anni a venire) di potere conseguire una chiamata in I fascia

- sia nella impossibilità di partecipare per i prossimi due anni alle procedure di abilitazione per il medesimo settore concorsuale per la I fascia.

Appare dunque necessaria la concessione di una misura cautelare che tuteli nelle more il ricorrente. La stessa potrà consistere - in prima battuta - nella sospensione degli effetti dell'intera procedura (al fine di evitare che comincino ad essere irreversibilmente occupati per chiamata posti liberi di professore ordinario) o in subordine nella sospensione dello specifico giudizio di idoneità attribuito al ricorrente, in modo da consentirgli l'eventuale ammissione con riserva in successive procedure nelle more bandite. In seconda battuta, in un ordine di riesame da parte di una Commissione in diversa composizione. In alternativa, si potrebbe demandare ad un collegio di consulenti tecnici la verifica in ordine alla sussistenza o meno di tutti i profili di arbitrarietà esposti.

* * * * *

Per tutte le ragioni esposte si chiede che codesto Tar

a) annulli l'intera procedura e disponga l'avvio di altra procedura finalizzata al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alla prima e seconda fascia dei professori universitari nel settore concorsuale 04/A2 geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, indetta con Decreto Direttoriale n. 222 del 20 07 2012

b) in subordine e/o in relazione ai motivi di censura n. 3, 4 e 5 annulli il giudizio espresso in relazione al ricorrente e disponga la rinnovazione delle operazioni da parte di una Commissione in diversa composizione.

c) in via cautelare, disponga

c1) la sospensione degli effetti dell'intera procedura

c2) in subordine, la sospensione del giudizio di non abilitazione pronunciato nei confronti del ricorrente in modo da consentirgli l'eventuale ammissione con riserva in successive procedure nelle more bandite.

c3) la rinnovazione del giudizio sulla domanda del ricorrente da parte di Commissione in diversa composizione

c4) in alternativa la nomina di un consulente tecnico (o collegio di consulenza tecnica) che proceda alla verifica dell'operato della Commissione al fine di accertare la sussistenza o meno degli esposti profili di arbitrarietà
Con vittoria di spese e compensi.

Il presente ricorso viene notificato ai controinteressati in epigrafe, verso i quali non viene richiesta alcuna condanna alle spese in caso di mancata costituzione.

In ordine al contributo unificato, lo stesso andrà corrisposto nella misura di Euro 325,00 tenuto conto del dimezzamento previsto in materia di impiego pubblico.

Si produrrà copia degli atti citati.

Avv. Vittorio Fiasconaro